

OGGETTO DEL CONTRATTO

1321 cc:

"Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale"

1346 cc:

"L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito(, determinato o determinabile"

1418 cc:

"Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa], l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346"

"L'errore è essenziale:

- 1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
- 2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione"

Errore che ricade sull'oggetto del contratto: si ritiene che oggetto sia da intendere in senso ampio, come regolamento complessivo che le parti si sono date

Errore che ricade sull'identità dell'oggetto della prestazione à vi è una limitazione all'oggetto della prestazione, quindi si riferisce a ciò che le parti devono dare o fare.

art 1472 offre ancora un'altra accezione di oggetto: fa riferimento alla vendita di cose future non ancora esistenti nel momento in cui il contratto di compravendita viene stipulato. In questo caso abbiamo una accezione del termine oggetto come cosa materiale che le parti hanno inteso scambiarsi.

Art 1376: contratto con effetti reali. Il legislatore usa questa espressione nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà

Art 1347 il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido SE à la prestazione inizialmente impossibile, diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine. Questo articolo è inserito nella sezione dedicata all'oggetto del contratto.

QUINDI questa diverse norme fanno riferimento a nozioni di oggetto diverse tra loro

Quando si parla di oggetto come oggetto della prestazione. n Si usa il termine riferendosi alla cosa materiale oggetto mediato: Ciò a cui materialmente le parti pensano quando stipulano il contratto.

Noi però ora dobbiamo parlare dell'oggetto come elemento essenziale del contratto (artt 1346-1349 cc).

Art 1346 "L'oggetto del contratto deve essere a) possibile, b) lecito, c) determinato o determinabile".

Quindi, in questo contesto, l'idea di oggetto come cosa materiale NON regge. L'articolo 1346 richiama l'idea della prestazione dovuta dalle parti.

L'oggetto del contratto può essere illecito in ragione dei soggetti

- Contratto professionale concluso dal soggetto non abilitato all'esercizio della professione

in relazione allo scopo

- compravendita di animali non commestibili perché ammalati.

La sanzione per illiceità opera ipso iure, cioè anche se le parti ignoravano la causa di nullità. L'oggetto del contratto è illecito, se è contrario a

- 1) norme imperative (legge),

- 2) ordine pubblico o

- 3) buon costume.

Essi possono anche cumularsi tra loro.

Comminare la nullità in caso di illiceità dell'oggetto può significare - che l'atto NON produce effetto. - che l'atto produce un effetto diverso da quello voluto dalle parti, In questo caso la regola lecita si sostituisce a quella negoziale.

BUON COSTUME

Regole non formali, pre-giuridiche. La nozione è elastica, vi rientra l'immoralità. Es il contratto di meretrice è nullo.

NORME IMPERATIVE

Non tutti i contrasti con norme di diritto determinano la illiceità. Si deve trattare di norme imperative

ORDINE PUBBLICO

Esprime l'insieme dei principi di struttura politica ed economica della società.

Art 1379 – divieto di alienazione

Ha effetto solo tra le parti. Non è valido se non è contenuto in convenienti limiti di tempo e se non risponde ad un apprezzabile interesse delle parti. In caso di violazione à nullità.

Art 1344 – frode alla legge

Contratto nullo se in frode alla legge (qui però si parla di illiceità della causa). - I contraenti eludono una norma imperativa usando uno schema contrattuale tipico per conseguire un risultato economico diverso da quello proprio del contratto. - La legge, quindi non viene violata, ma viene aggirata.

Ci sono 2 tesi sulla natura giuridica del contratto in frode alla legge:

a) tesi oggettiva. Bisogna vedere in concreto se il contratto presenta una causa snaturata e quindi deformata per poter ottenere risultati economici che non le sono propri, anzi le sono vietati.

b) Tesi soggettiva. Dà rilievo ai motivi dei contraenti e quindi fa un'indagine sull'elemento di volontà.

L'illiceità dell'oggetto, à rende automaticamente illecita anche la causa(ma se io pago per avere una prestazione vietata dalla legge, questo scambio inteso unitariamente è illecito)

Ci sono invece situazioni in cui l'oggetto è lecito, MA la causa è illecita (Dare una somma a un funzionario della pubblica amministrazione perché compie un atto conforme ai suoi doveri di ufficio. La prestazione del funzionario (oggetto) è lecita. Ciò che è illecito è lo scambio di due prestazioni che isolatamente sono lecite (causa)

Applichiamo il concetto di impossibilità quando la sopravvenienza o l'ostacolo snaturano la prestazione.

DISTINGUIAMO

- impossibilità originaria dell'oggetto
- impossibilità sopravvenuta dell'oggetto art 1346

il contratto è nullo se sin dall'origine presenta prestazioni impossibili.

Immaginiamo che una parte stipuli il contratto conoscendo l'impossibilità dell'oggetto e l'altra non lo sappia. Si può chiedere il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale à art 2043

I contratti possono prevedere il trasferimento dei rischi.

I rischi sono parte della causa del contratto in diverse circostanze.

Rischio giuridico

- quando la prestazione o la sua misura dipendono da circostanze incerte
aleatorie contratto di assicurazione

Rischio economico - l'identificazione delle prestazioni c'è già nel contratto.

Può però variare il rapporto tra le prestazioni.

Es Acquisto la merce e il prezzo è fissato al giorno x. Scade il termine. Il prezzo è quello ma potrà essere un affare o meno a seconda del prezzo di mercato

Nell'oggetto del contratto può rientrare il trasferimento dei rischi.

Es art 1472 - Vendita di cose future:

"Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati. Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza."

MA non in tutti i casi si può negoziare su cose future!

Es NON è possibile negoziare sulla futura eredità a divieto di patto successorio

NON si possono donare beni futuri. Si può donare solo ciò che è nel patrimonio del donante.

E' necessario differenziare

- L'oggetto del contratto (contenuto – prestazione)
- Le clausole limitative di responsabilità.

Art 1229 (Clausole di esonero da responsabilita')

"E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilita' del debitore per dolo o per colpa grave. E' nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilita' per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico".

Creditore e debitore possono convenzionalmente o circoscrivere il perimetro di responsabilità del debitore o escludere la responsabilità per certi inadempimenti ponendo limiti o porre limiti al risarcimento del danno. Le limitazioni operano SE l'inadempimento NON dipende da dolo o colpa grave E se NON vi è la violazione di norme di ordine pubblico.

Dire di limitare l'oggetto (prestazione) O la responsabilità comporta conseguenze diverse

Se limito l'oggetto: quella prestazione NON entra nel contratto e quindi NON posso parlare di inadempimento

Se limito la responsabilità, NON rispondo se non ho adempiuto ad una prestazione che c'era nel contratto. Le clausole di esonero della responsabilità sono vessatorie (art 1341), ma sono valide se approvate per iscritto.

Nel nostro codice civile distinguiamo due tipi di assicurazione:

loss occurrence rispondo nel momento in cui si verifica la perdita durante il periodo di assicurazione.

Claims made Rispondo sulla base della richiesta fatta.

Le garanzie NON partono dal momento in cui l'assicurato commette l'illecito, ma dalla prima richiesta di risarcimento che l'assicuratore riceve. In questo caso il problema è capire se c'è una limitazione di responsabilità o di oggetto. -
- Secondo un primo orientamento si ha à limitazione di responsabilit

DETERMINATEZZA O DETERMINABILITÀ DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO

- ❖ Se l'oggetto è indeterminato e non può essere determinabile con indici o interventi successivi: il contratto è privo di un elemento richiesto a pena di nullità.
- ❖ Determinato: per quando il contratto individua al suo interno il contenuto delle prestazioni.
- ❖ Determinabile: nel contratto devono esistere indici idonei a definire il contenuto della prestazione. Es contratto di mutuo. Abbiamo un contratto per relationem: si rimanda ad elementi esterni al contratto per integrare il suo oggetto! La relatio può essere nella legge o in ciò che le parti hanno inteso.

Es art 1474 in caso di vendita abituale, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato.

O Nel silenzio delle parti, esse intendono riferirsi a un giusto prezzo.

In questo caso si legittima una ulteriore integrazione: un terzo individua il prezzo (soggetto o giudice). Questo anche per evitare risoluzioni in contratti dove c'è stata un'ampia pianificazione.

Quindi le parti possono scegliere di risolvere il problema con lo strumento negoziale: chiamano un terzo che ridefinisca il contenuto del contratto.

Chiamano l'arbitratore la cui attività è proprio l'arbitraggio.

(DIVERSI dall'arbitro e dall'arbitrato: soggetto privato indipendente e terzo che dirime la lite su diritti disponibili. E' analogo al giudice, infatti il lodo arbitrale è equiparato = alla sentenza.)

In questo caso NON si affida la soluzione di un conflitto MA si affida all'arbitratore à la determinazione del contenuto del contratto.

L'arbitraggio può essere:

Arbitraggio di equità: Arbitrium boni viri – la sua decisione è censurabile più ampiamente per errore di iniquità. E' una figura fungibile. Anche il giudice può farlo

Arbitraggio di mero arbitrio. Le parti si fidano del soggetto X. Quindi se manca la sua determinazione, NON può sostituirsi il giudice. Se non interviene l'arbitratore: il contratto è nullo, manca un pezzo (oggetto). E' censurabile SOLO per mala fede (collusione tra arbitratore e una parte).

SACCO ritiene che per distinguere il contratto come rapporto giuridico dal rapporto di cortesia è necessario, verificare la presenza della causa O, in alcuni casi, la presenza della forma idonea (ciò vale per le promesse senza corrispettivo)

Il rapporto giuridico e patrimoniale quando la prestazione del soggetto che si obbliga è suscettibile di una valutazione economica. La prestazione del soggetto attivo o creditore può corrispondere anche ad un vantaggio solo morale e non necessariamente patrimoniale

LA POSSIBILITÀ

- Art 1346 enuncia che l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
- Il fatto che il contenuto sia possibile dipende in gran parte dalla possibilità delle prestazioni.
- Esiste però un caso in cui l'impossibilità dell'oggetto si riscontra senza verificare il contenuto delle prestazioni. Si tratta delle promesse contraddittorie.
- Es Se il promittente ha garantito la conservazione di 1000 azioni Terni in un determinato dossier e le 1000 azioni conservate nel dossier risultano non essere azioni Terni.
- A volte la giurisprudenza ha ritenuto che le promesse contraddittorie non avessero un oggetto impossibile e le ha considerate valide elaborando 2 argomentazioni diverse: - Immaginandole rafforzate da una garanzia - Degradando l'impossibilità a vizio di qualità e facendo scattare la responsabilità per vizi ex art 1490.

- Di solito però la responsabilità deriva dalla mancanza dell'oggetto, cioè la mancanza della cosa, dell'entità cui dovrebbe riferirsi la prestazione secondo la volontà delle parti.
- Un caso particolare si verifica quando l'oggetto è una cosa futura.
- Ritiene che la vendita di cosa futura produca SOLO effetti obbligatori, come nel caso della vendita sottoposta a condizione sospensiva e a termine. produce l'obbligazione di dare nel momento in cui la cosa inizia ad esistere. Con questa interpretazione restrittiva la giurisprudenza dice che NON è possibile rinunciare a un diritto futuro!
- Chi promette la cosa futura come se fosse presente, è inadempiente
- Chi promette la cosa futura, MA non fa le dovute riserve sul rischio che la cosa possa non venire in essere, è inadempiente.
- Impossibilità assoluta – impossibilità oggettiva
- Impossibilità relativa – impossibilità relativa/soggettiva dovuta a una impossibilità di adempiere con uno sforzo normale.
- Impossibilità temporale - Impossibilità perpetua
- In caso di impossibilità assoluta E perpetua il contratto è nullo. MA la nullità del contratto è esclusa quando si deve ritenere che il promittente si sia accollato il rischio della impossibilità!

❑ Sul piano pratico la distinzione tra impossibilità e illiceità dell'oggetto è rilevante per 2 motivi:

a) In materia di transazione ex art 1972 la nullità dovuta a impossibilità è trattata in modo diverso dalla nullità per illiceità (è nulla la transazione relativa ad un contratto illecito)

b) La clausola di garanzia relativa alla possibilità è valida, MA la causa che garantisce in caso di illiceità della prestazione è nulla.

E' possibile trovare una definizione normativa di illiceità nell'art 1343 anche se si riferisce alla illiceità della causa. Questi articoli prevedono un'illiceità dovuta alla contrarietà a

- norme imperative,

- ordine pubblico e

buon costume.

Esiste una differenza sostanziale tra contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico e contrarietà al buon costume:

nel caso di contrarietà al buon costume à oltre alla sanzione della nullità, si verifica l'irripetibilità del pagato – art 2035.

La dottrina ha individuato 3 motivi che possono portare alla illiceità dell'oggetto:

A) la qualità dei soggetti – contratto di compravendita tra sindaco e comune è illecito

B) lo scopo del contratto – la compravendita di animali non commestibili perché malati è illecita se conclusa per mandare gli animali al macello.

C) Lo sfruttamento illecito di una situazione di vantaggio – è nullo il patto commissorio, la cessione globale dei diritti di autore, il patto leonino.

La nullità per illiceità dell'oggetto può significare 2 cose: - Che il contratto NON produce alcun effetto - Che il contratto produce un effetto diverso se la clausola nulla viene sostituita di diritto da una norma imperativa ex art 1419 cc

La contrarietà a norme imperative è di 2 specie:

- a) Contrarietà a una norma che vieta o disapprova un determinato contenuto contrattuale – art 1908
- b) Contrarietà a una norma che predispone una sanzione penale, amministrativa, fiscale comminata a chi conclude un certo accordo.

MA la contrarietà a queste norme determina, oltre alla sanzione, anche la nullità?

Casi:

- Sanzione penale: la giurisprudenza non è uniforme e a volte opta per la nullità, altre volte per la validità, altre ancora per la necessità di una valutazione caso per caso.
- Sanzione amministrativa e fiscale: siccome tali sanzioni non incidono sugli effetti civili dell'atto: NO nullità.

Altro problema: quando una norma ha carattere imperativo e quando ha carattere dispositivo? se la legge non lo dice espressamente, la risposta è lasciata all'interpretazione dei contraenti e alla libera discrezionalità del giudice.

Nonostante la difficoltà oggettiva di pervenire a una definizione certa di ordine pubblico, SACCO rileva che nella giurisprudenza applicata vi sia una certa stabilità di principi. Per esempio:

- 1) Principio del rispetto del rapporto di fedeltà che lega il privato allo stato à è nullo il patto destinato ad arrecare vantaggio al nemico o invasore
- 2) Principio dell'intangibilità della pena a carico di chi ha commesso il reato à è nullo il patto che trasferisce l'incidenza delle sanzioni pecuniarie penali su un altro soggetto
- 3) Divieto di patto di servitù personale E' un mezzo di tutela della libertà del promittente contro le promesse troppo vincolanti.
- 4) Principio del divieto dello sfruttamento di situazioni di dominio del mercato
- 5) Principio della parità di trattamento obbliga la parte a non rifiutarsi di contrarre senza un adeguato motivo, per cui viene comminata la nullità del contratto concluso in violazione della parità di trattamento

Art 1349 cc:

"se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.

La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo .

Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento"

LA CONDIZIONE

1353 cc:

"Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto"

1354 cc:

"È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.

Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'articolo 1419.

1355 cc:

"È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore"

1357 cc:

"Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione "

1358 c.c.

"Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte"

<> 1359 c.c.

<La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa

1360 c.c.

<Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.

Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite

1361 c.c.

<l'avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto.

Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata>

La condizione può essere:

sospensiva - In questo caso l'effetto negoziale manca in un primo tempo e si produce nel caso in cui la condizione si avveri.

Risolutiva - L'effetto negoziale si produce immediatamente e viene meno se la condizione si avvera.

MA ci sono negozi che NON tollerano l'apposizione di condizioni, pensiamo a:

a) Matrimonio

b) Emissione, girata, accettazione di cambiale.

c) Accettazione o rinuncia di eredità

Ciò avviene per ragioni di chiarezza e univocità. Se, nonostante il divieto, la condizione era apposta

- O si considera come non apposta

- O rende nullo il negozio intero (in caso di eredità).

La condizione può essere:

- a) Pendente – se l'evento dedotto in condizione è incerto
- b) Avverata – se l'evento dedotto in condizione si avvera
- c) Mancata – se l'evento dedotto in condizione diventa impossibile.

La concezione comune contrappone:

A. Condizione Si tratta di un fatto previsto dalle parti. Ha carattere eccezionale (per questo è definita elemento accidentale).

B. Fatto giuridico Il fatto è descritto da una fattispecie normativa. Ha carattere generale e necessario. Tra condizione e fatto giuridico esiste una fattispecie intermedia che è la condicio iuris o condizione legale: si tratta di un fatto che, per espressa disposizione di legge, deve aggiungersi alla volontà negoziale affinché la volontà produca effetti!

La condizione può essere:

Causale – NON dipende dalla volontà delle parti (es. se cadrà la grandine)

Potestativa – se dipende dalla volontà di una delle parti (es se mi trasferirò all'estero)

Essa si distingue a sua volta al suo interno in:

Condizione meramente potestativa – dipende dal mero arbitrio di una delle parti O dalla sua valutazione dell'opportunità del negozio (es pagherò se vorrò)

§ Condizione potestativa ordinaria – dipende dal comportamento o volontà di una delle parti se questo comportamento presenta vantaggi o svantaggi indipendenti dal negozio assoggettato a condizione.

L'art 1355 dispone che è nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione meramente potestativa sospensiva.

Es pagherò se vorrò: in questo caso il debitore non si è vincolato.

Se invece la condizione è meramente potestativa risolutiva

- È valido il trasferimento SE esso si verifica immediatamente – es vendita con patto di riscatto: il venditore si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta, se vorrà, restituendo le spese.

- E' nulla l'assunzione di un obbligo la cui risoluzione dipenda dalla mera volontà dell'obbligato.

Mista

- se il suo avveramento richiede il concorso della parte + delle circostanze che NON dipendono dalla volontà (es se otterrò un finanziamento).

Condizione illecita.

La condizione è illecita quando rende immediatamente illecita l'operazione negoziale.

Es Tende a remunerare il compimento di atti illeciti.

Determina alla nullità del contratto.

Es Donazione sottoposta a condizione sospensiva che il donatario commetta un illecito.

Condizione impossibile.

La condizione impossibile porta a conseguenze diverse a seconda che sia sospensiva o risolutiva.

Condizione sospensiva impossibile: rinvia l'efficacia di un negozio a un momento che non si verificherà mai. Si tratta di un negozio privo di effetti : negozio nullo.

Condizione risolutiva impossibile: dispone che gli effetti di un negozio cadano in un momento che non si verificherà mai. Questo significa che gli effetti del negozio sono definitivi: la condizione è come non apposta.

Se la condizione illecita O la condizione sospensiva impossibile si riferiscono ad una singola clausola: la nullità è limitata alla clausola e non si estende a tutto il contratto!

Condizione pendente.

La condizione pende finchè rimane incerto se si avvererà o no.

Si tratta di una alienazione sottoposta a condizione sospensiva: durante la pendenza l'acquirente non ha il diritto oggetto dell'alienazione. L'acquirente ha un germe di diritto, cioè à l'aspettativa. L'alienante invece, in quel periodo ha un diritto condizionato (non pieno).

Durante la pendenza,

il titolare del diritto condizionato deve comportarsi secondo correttezza, altrimenti è tenuto al risarcimento del danno.

Il titolare dell'aspettativa può proteggerla con atti conservativi (es il sequestro), se teme pregiudizio alle sue ragioni.

C'è un dovere di comportarsi secondo buona fede NON si deve impedire scorrettamente l'avverarsi della condizione

Se la buona fede è violata, la condizione si considera avverata ugualmente finzione di avveramento della condizione ex art 1359

A volte la condizione è pattuita nell'interesse di un solo contraente

In questo caso, egli può rinunciarvi, rendendo il contratto puro e semplice (senza condizione).

Art 1360 L'avveramento della condizione retroagisce al momento della conclusione del contratto, salva diversa volontà delle parti retroattività dell'avveramento della condizione. Questa retroattività è limitata da molte eccezioni: es NON retroagisce la condizione apposta a un contratto a prestazione continuata o periodica.

Si tratta di una retroattività

erga omnes

reale

assoluta

non è valida solo tra le parti, ma anche verso ogni loro avente causa

La validità erga omnes DIFFERENZIA la condizione risolutiva (valida appunto erga omnes) dalla clausola risolutiva espressa (valida invece inter partes), con la quale le parti dichiarano che, in caso di inadempimento del contratto, il contratto si risolve di diritto.

Esiste una regola giurisprudenziale secondo la quale, avveratosi l'evento della condizione, occorre verificare se la condizione sia stata apposta nell'interesse di una o nell'interesse di entrambe le parti. - Se la condizione è stata apposta nell'interesse di una parte, questa può rinunciarvi anche informalmente - Se la condizione è stata apposta nell'interesse di entrambe le parti non è possibile rinunciarvi. Il fatto che la condizione è posta nell'interesse di una sola parte, non facoltizza la parte ad invocare o a non invocare a suo piacimento l'evento, ove questo sia accaduto. Es La norma che subordina la donazione alla forma è posta nell'interesse del donante, MA il difetto di forma può essere fatto valere da chiunque.

Il fatto che la condizione sia posta nell'interesse di una parte non significa che la parte possa fingere che la condizione che si è avverata sia mancata.

Art 1354.2 Si premette che la condizione sospensiva o la condizione risolutiva fondata su un evento di per sé certo (se domani sarà martedì) rende nullo il contratto, anche se questa ipotesi non è espressamente menzionata nell'articolo.

Quando si parla di condizione illecita NON si dice che il fatto condizionale è contrario alla legge o al buon costume. Quando si parla di condizione illecita si dice che è immorale e illegale far dipendere il verificarsi di determinati effetti dell'avverarsi di un evento che può essere indifferentemente lecito o illecito.

Il legislatore punisce un complessivo comportamento illecito e non soltanto il singolo fatto illecito.

La condizione impossibile sospensiva rende nullo il contratto

la condizione impossibile risolutiva si ha come non apposta.

L'impossibilità va valutata al momento del sorgere del negozio.

Art 1355 cc Sancisce la nullità della promessa sospensiva meramente potestativa. Essa fa dipendere la condizione dalla mera volontà dell'alienante o da quella del debitore.

Il problema interpretativo dell'articolo 1355 sta nel fatto che la norma parla semplicemente di condizione sospensiva. MA il legislatore ha voluto comprendere nell'articolo anche la condizione risolutiva?

SACCO fa una distinzione tra Condizione risolutiva apposta

1) a un'obbligazione di fare: rispetterò il patto finchè deciderò di farlo: nullità

2) a un'obbligazione di pati: sopporterò il rumore finchè deciderò di oppormi = equivale a un consenso dell'avente diritto: il contratto è valido.

3) a un'alienazione: ti vendo una cosa finchè non dirò che la rivoglio: siamo fuori dall'art 1355 – la mera volontà è del futuro acquirente (ex alienante): il contratto è valido. (secondo SACCO – soluzione discutibile).

4) a un'obbligazione di dare: ti darò la cosa finchè tu vorrai restituirmela: nullità

LA RAPPRESENTANZA

1387 cc

"Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato"

1388 cc

"Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato"

1389 - 1399

RAPPRESENTANZA VOLONTARIA

istituto per cui un soggetto rappresentante riceve dalla volontà di un altro soggetto rappresentato il potere di concludere negozi in nome e per conto del rappresentato.

In questo modo il negozio concluso dal rappresentante produce effetti direttamente nei confronti del rappresentato.

Nella rappresentanza legale invece il potere deriva dalla legge. - Il rappresentante legale opera con un potere che gli compete come proprio e quindi NON agisce MAI in nome altrui, ma agisce in proprio nome

Vi sono altre ipotesi in cui un negozio concluso da un soggetto diverso dal soggetto interessato produce effetti direttamente nella sfera giuridica dell'interessato. Casi in cui il negozio concluso da un soggetto diverso da quello interessato conclude un negozio che produce effetti direttamente in capo al soggetto interessato:

A) Rappresentanza

B) Gestione di affari altrui – art 2031: l'interessato deve adempiere alle obbligazioni contratte dal gestore.

C) Mandato ad acquisire beni mobili – art 1706.1

Tornando alla rappresentanza, vi sono ipotesi estranee alla struttura tradizionale della rappresentanza che comunque producono effetti direttamente nella sfera giuridica altrui. Si tratta delle ipotesi che si verificano:

1) Quando il rappresentante non ha poteri perché questi sono estinti, se la causa dell'estinzione è senza colpa ignorata dal terzo contraente – art 1396

2) Quando il rappresentante ha agito senza poteri se il rappresentato ha ratificato il contratto – art 1399.

3) Quando il rappresentante ha agito senza potere se la carenza di poteri è ignorata dal terzo contraente a causa di un comportamento imputabile al rappresentato (principio di apparenza).

4) Quando il rappresentante non ha agito nell'interesse del rappresentato, MA in conflitto di interessi, se tale conflitto non era conosciuto o conoscibile dal terzo contraente – art 1394.

Tornando all'ipotesi tradizionale e tipica dell'art 1388 si analizzano gli elementi che costituiscono la fattispecie:

- Il rappresentato agisce nel nome del rappresentato

il rappresentante agisce menzionando il soggetto nella cui sfera giuridica devono ripercuotersi gli effetti dell'atto (spendita del nome o contemplatio domini).

Si ritiene che agire nel nome altrui sia un requisito essenziale per la rappresentanza anche se non occorre che risulti da contratto.

Può essere informale, implicito, ma non equivoco.

L'interesse del rappresentato NON è un elemento essenziale: può essere efficace anche il contratto concluso in conflitto di interessi, a meno che non venga eventualmente annullato.

I poteri si conferiscono mediante un atto unilaterale recettizio che costituisce la fonte della rappresentanza: PROCURA.

Alla base del potere di rappresentanza ci può essere oppure no un contratto: mandato, contratto di lavoro, società.

la rappresentanza quindi è un istituto autonomo rispetto alla procura.

Il contratto-base è fonte di obbligazioni.

La procura è un atto unilaterale fonte di poteri.

La procura è un requisito essenziale della rappresentanza

La forma della procura deve essere = la stessa prescritta dalla legge per il contratto da concludere – art 1392.

Per la modificazione e la revoca della procura NON sono posti requisiti di forma, salvo quanto previsto dall'art 1396.1.

Modificazioni e revoca sono atti unilaterali recettizi destinati al rappresentante.

La procura può essere:

generale – quando abilita il rappresentante a compiere una categoria generale di atti

speciale – quando abilita a compiere uno o più atti specifici individuati

La procura può essere conferita:

- O nell'esclusivo interesse del rappresentato - Artt 1396-1397

O anche nell'interesse del rappresentante o di terzi.

Per la procura data anche nell'interesse del rappresentante o di terzi si ricorre all'art. 1723.2 in materia di mandato.

In questo caso la procura può essere revocata SOLO per giusta causa.

La procura NON si estingue per morte o sopravvenuta incapacità del rappresentante. Per la giurisprudenza la procura NON si estingue nemmeno in caso di fallimento del rappresentato!

Il falso procurator / procuratore senza poteri è colui che difetta per qualsiasi motivo del potere di rappresentanza e nonostante questo si presenta come rappresentante.

Può anche essere colui che eccede nell'esercizio del potere conferitogli, superandone i limiti.

E' irrilevante che il falsus procurator sappia o meno di essere tale!

La sua scienza al limite rileverà ai soli fini della sua responsabilità verso il terzo contraente.

Il contratto concluso dal falsus procurator è valido MA inefficace. à diviene efficace se viene ratificato dal rappresentato.

Il falso procurator / procuratore senza poteri è colui che difetta per qualsiasi motivo del potere di rappresentanza e nonostante questo si presenta come rappresentante.

Può anche essere colui che eccede nell'esercizio del potere conferitogli, superandone i limiti.

E' irrilevante che il falsus procurator sappia o meno di essere tale!

La sua scienza al limite rileverà ai soli fini della sua responsabilità verso il terzo contraente.

Il contratto concluso dal falsus procurator è valido MA inefficace. à diviene efficace se viene ratificato dal rappresentato.

PRIMA della ratifica, il terzo e il falsus procurator possono sciogliere il contratto di comune accordo (art 1399.3).

MA non è ammissibile il recesso unilaterale del terzo contraente.

NON è ammissibile nemmeno il recesso unilaterale del falsus procurator

La ratifica deve avere la stessa forma del contratto cui si riferisce

Ha effetto retroattivo, MA sono salvi i diritti dei terzi (cioè gli aventi causa dell'interessato divenuti tali in data anteriore alla ratifica).

Si tratta del caso del contratto concluso dal falsus procurator che ha per oggetto una alienazione di un bene di proprietà del dominus.

Si ritiene che NON siano terzi gli aventi causa del terzo contraente divenuti tali in data successiva alla conclusione del contratto rappresentativo, MA anteriormente alla ratifica. Se il dominus rifiuta la ratifica, il falsus procurator è obbligato al risarcimento del danno subito dal terzo per aver confidato nella conclusione del contratto, MA ciò avviene in presenza di 2 condizioni:

a) Il falsus procurator abbia agito senza potere

b) Il terzo contraente non sia in colpa MA quando il terzo contraente è in colpa?

L'art 1393 dice che il terzo può sempre esigere che colui che si presenta come rappresentante giustifichi i suoi poteri e, se risultano da un atto scritto, possono esigere che egli consegni una copia da lui firmata. Secondo la giurisprudenza il terzo contraente ha la facoltà e NON l'obbligo di controllare quindi l'omissione del controllo NON è sufficiente di per sé a farlo considerare in colpa. Sarà dunque in colpa se ometterà di eseguire il controllo quando abbia a che fare con una persona notoriamente scorretta.

❖ I mezzi di tutela dell'interessato (dominus o rappresentato) sono:

A) L'interessato può restare inattivo e mantenere il silenzio nonostante l'invito a pronunciarsi sulla ratifica: scaduto il termine, la ratifica si intende negata – art 1399.4.

B) Può agire in giudizio per far dichiarare l'inefficacia del contratto con una azione imprescrittibile.

❖ I mezzi di tutela del terzo contraente sono:

A) Può sciogliere il contratto (previo consenso del falsus procurator) SE non è stato ancora ratificato.

B) Può invitare il rappresentato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine se alla scadenza del termine il contratto non è stato ratificato: può agire nei confronti del falsus procurator per il risarcimento dei danni.

IL RAPPRESENTANTE APPARENTE

Si ha il rappresentante apparente in presenza di una delle seguenti condizioni:

- 1) Difetto o eccesso di rappresentanza in capo a colui che si presenta come rappresentante
- 2) Errore scusabile del terzo che non ha potuto accorgersi del difetto o dell'eccesso di rappresentanza
- 3) Errore imputabile a un comportamento del rappresentato.

In presenza di questi elementi: la rappresentanza apparente **NON** impedisce al contratto di produrre i suoi effetti nei confronti del dominus!

Il terzo è arbitro assoluto degli effetti del contratto rappresentativo, infatti il terzo:

può considerare il contratto concluso

può agire verso il dominus per l'esecuzione

può agire verso il rappresentante apparente per il risarcimento del danno!

❖ Secondo la giurisprudenza l'errore del terzo è inescusabile in presenza di 3 condizioni:

- a) quando l'errore avrebbe potuto essere evitato impiegando la normale diligenza
- b) quando il conferimento dei poteri rappresentativi doveva avvenire per iscritto e la formalità non è stata rispettata.
- c) Quando il terzo avrebbe potuto giovare di mezzi legali di pubblicità MA non lo ha fatto.

❖ Quando l'errore è imputabile al dominus?

Quando il dominus non si è preoccupato di rendere noto al terzo che sono avvenute delle modificazioni rispetto al passato!

1389 ss in tema di capacità, vizi della volontà, stati soggettivi rilevanti.

❖ Capacità

- è necessario che il rappresentato sia legalmente capace.
- Il rappresentante deve essere solo capace di intendere e volere.

❖ Vizi della volontà

- Il contratto solitamente è annullabile se la volontà del rappresentante è viziata.
- Quando però il vizio ricade su elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se è viziata la volontà del rappresentato

❖ Stati soggettivi

- Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o mala fede, di scienza o ignoranza di determinate circostanze,
- SE il rappresentato è in malafede: non può giovare dello stato di ignoranza o buona fede del rappresentante!
- SE invece il rappresentato è in buona fede o ignora la malafede del rappresentante: egli può giovare della malafede o dell'ignoranza del rappresentante.

Una ipotesi particolare si ha quando il rappresentante ha poteri, MA li usa in contrasto con gli interessi di chi glieli ha conferiti. E' il caso del conflitto di interessi ex art 1394

- Il contratto è annullabile SOLO su istanza del rappresentato perché il conflitto di interessi non è rilevabile d'ufficio.
- Il rappresentato ha l'onere di provare il conflitto di interessi.
- L'azione si prescrive in 5 anni.

Un'altra ipotesi di conflitto di interessi è quella del contratto con se stesso ex art 1395.

- Si verifica quando il rappresentante conclude il contratto in proprio o come rappresentante di altri e la controparte è il rappresentante stesso.
- In questo caso il conflitto si presume e quindi il rappresentato può ottenere l'annullamento del contratto senza doverlo provare.
- Il rappresentante dovrà provare che il conflitto non esisteva per evitare l'annullamento.
- Questo articolo prevede 2 ipotesi in cui il conflitto di interessi è escluso: quando il rappresentato ha autorizzato specificamente il rappresentante in modo da escludere ogni possibilità di danno o quando il contenuto del contratto è determinato in modo da escludere il conflitto di interessi.

❖ La rappresentanza può derivare da fonti diverse:

- La volontà del rappresentato

- Dalla legge: rappresentanza legale: i poteri attribuiti dalla legge a un terzo intervengono in situazioni di incapacità dell'interessato.

❖ altre ipotesi di produzioni di effetti in capo a un soggetto diverso da quello che stipula nei casi in cui il fenomeno rappresentativo NON esiste:

A) Mandato. Si tratta di un contratto che impone al mandatario l'obbligo di stipulare atti giuridici per conto del mandante.

- Es non ho tempo di occuparmi dell'acquisto di una cosa: incarico un altro soggetto.

- Il mandatario può agire CON o SENZA rappresentanza.

- SE manca la rappresentanza NON vi è rapporto tra il terzo e il mandante Art 1705 cc

- il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi anche se il terzo sa che c'è un mandato: è un caso di interposizione reale.

- Quindi cosa deve accadere perché si realizzi lo scopo del mandato? un ritrasferimento, un altro atto

- Questo atto è necessario e indispensabile: per beni immobili

- ❖ Per i beni mobili l'art 1706 detta una regola diversa dicendo che il mandante può rivendicare (nei confronti del mandatario) le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, SALVI diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.
- ❖ Quindi se il mandante ha il diritto di rivendicare le cose acquistate dal mandatario: significa che con l'azione di rivendicazione esercita una tutela della proprietà. Quindi anche se non c'è la rappresentanza, il mandante, quando si tratta di cose mobili, diventa proprietario!

Altri casi di produzione di effetti giuridici nella sfera altrui senza rappresentanza:

- ✓ Acquisto di crediti Art 1705.2 (mandato senza rappresentanza): ribadisce che i terzi non hanno un rapporto con il mandante, MA il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare il diritto di credito derivante dall'esecuzione del mandato. Quindi il mandante agisce in via diretta (non solo surrogatoria) – non servono i presupposti dell'inerzia propri dell'azione surrogatoria. MA c'è l'attribuzione diretta di un effetto giuridico anche se non c'era rappresentanza. Cioè si legittima il mandante a riscuotere i crediti derivanti dall'esecuzione del mandato.
- ✓ C) Gestione di affari altrui. Se intervengo e gestisco l'affare quando la persona non è in grado di farlo: devo portarlo a compimento. Il gestore ha un potere di vincolare l'interessato? Sì l'art 2031 dice che qualsiasi obbligazione assunta in nome dell'interessato determina la produzione degli effetti in capo all'interessato.

- MA in alcuni casi le parti possono convenire di consentire all'incaricato di realizzare anche un interesse proprio.
- Art 1723: esiste infatti la figura del mandato nell'interesse del mandatario.
- Il mandante può attribuire all'incaricato l'obbligo di compiere atti giuridici MA lo può fare anche per realizzare l'interesse del mandatario.
- tale mandato NON è revocabile, salvo giusta causa o diverso patto a perché realizza anche l'interesse dell'altra parte.
- Mandato SENZA rappresentanza è il mandatario agisce in nome proprio (del mandatario) MA nell'interesse dell'altra parte.
- mandato: obbliga il mandatario a comportarsi in un certo modo e il mandante a fare altre cose. Il contratto di mandato può costituire è il rapporto gestorio
- Nel rapporto di gestione quali sono i doveri del gestore? Se il gestore è abilitato ad agire anche nell'interesse proprio – mandato in rem propriam – NON ci sarà inadempimento. MA se il gestore deve fare gli interessi dell'interessato MA fa i propri: abusa del potere e quindi è inadempiente nel rapporto gestorio.

Art 1394

- il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. QUINDI c'è l'esigenza di tutelare l'affidamento.
- Ipotesi più grave art 1395 – contratto con se stesso: quando nel contratto concluso dal rappresentante in nome e per conto dell'interessato, la controparte è il rappresentante stesso: abuso evidente, MA il rappresentato può dare la sua autorizzazione.
- Il contratto può essere annullato, Per quanto riguarda gli effetti à il potere rappresentativo continua ad avere effetto anche in presenza dell'abuso à SE il conflitto non era noto o riconoscibile à il contratto rimane valido.
- Ultimo elemento art 1388: agire in nome del rappresentato. Significa spendere il nome dell'interessato: contemplatio domini.
- La spendita del nome NON deve necessariamente essere espressa. Essa può derivare anche da circostanze che rendono evidente che non si sta contrattando con il rappresentante – contemplatio domini implicita.

- il falso rappresentante non è obbligato da quel contratto che ha stipulato pur non avendo i poteri MA egli ha indotto l'altra parte in affidamento quindi è esposto al risarcimento del danno pre-contrattuale.
- SE il rappresentante NON aveva il potere O ha agito in eccesso rispetto al potere conferitogli (oltre i limiti della procura): il contratto è inefficace.
- NON è annullabile perché il contratto annullabile produce effetti!
- NON è nullo perché il contratto concluso dal falso rappresentante può essere recuperato con la ratifica.
- MA prima della ratifica ex art 1399 il terzo (altro contraente) e il falso rappresentante possono d'accordo tra loro sciogliere il contratto prima della ratifica.
- Qui si è creato un vincolo perché il falso rappresentante o il terzo non possono unilateralmente affermare di volersi sottrarre al rapporto.
- è necessario che lo facciano consensualmente prima che l'interessato ratifichi (il falsamente rappresentato).
- Si crea un vincolo pre-negoziale che NON è il contratto.
- Si lascia però aperta la possibilità all'interessato di ratificare e quindi di esprimere la volontà di fare propri gli effetti del contratto.
- La ratifica opera retroattivamente quindi il falso rappresentato diventa parte del contratto fin dall'origine.

- QUINDI le due parti NON possono sciogliere il rapporto, lo possono fare solo consensualmente.
- Es immaginiamo che il terzo scopra l'inesistenza dei poteri rappresentativi e voglia sapere la sua sorte.
- Il falso rappresentante non accetta la richiesta di sciogliersi dal contratto.
- C'è una situazione di dipendenza: il falsamente rappresentato non si esprime e non dice se vuole ratificare.
- Qui la legge dà la possibilità di reagire a questa incertezza: il terzo può interpellare il falsamente rappresentato perché si esprima sulla ratifica
- se nel termine accordato la ratifica manca, si intende come non concessa.

- ☐ MA è sempre necessario che il soggetto contraente sia dotato del potere rappresentativo???
- ☐ NO.
- ☐ Ci sono eccezioni:

Art 1396: le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. – onere di pubblicità. In mancanza NON sono opponibili ai terzi SE non si prova che le conoscevano al momento della conclusione del contratto.

Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato NON sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

- ☐ regole sull'estinzione del mandato.
- ☐ Es caso di una parte che è divenuta incapace: estingue il mandato à estingue anche la rappresentanza.
- ☐ L'estinzione del potere rappresentativo NON è opponibile ai terzi che li abbiano senza colpa ignorate.
- ☐ Si tratta di una situazione in cui il potere rappresentativo non c'è più MA, a tutela del terzo non informato o che non poteva informarsi, si opera come se il potere rappresentativo esistesse ancora. Si ha una dissociazione tra potere rappresentativo e produzione diretta di effetti

- ❖ principio generale di apparenza: l'affidamento creato da una situazione apparente può fare sorgere un vincolo contrattuale.
- ❖ Art 1396 – principio che legittima l'idea della rappresentanza apparente SE un potere rappresentativo appare conferito e questa apparenza crea affidamento incolpevole di una parte E + dipende da una colpa dell'altra.
- ❖ In questo caso la parte incolpevole può fare affidamento sulla situazione apparente.

- Vizi del consenso: guardo il rappresentante
- Per capire chi rileva tra i due dobbiamo considerare che non è detto per i vizi del consenso che tutti gli elementi del contratto siano scelti dal rappresentante!
- Può accadere che il rappresentato abbia individuato alcuni limiti.
- il vizio della volontà è in capo a chi forma la volontà: rappresentante.
- MA se il rappresentato ha predeterminato gli elementi del contratto e lo ha fatto sulla base di un vizio allora bisogna guardare al rappresentato!
- Incapacità (quando il contratto è stipulato - non quando è data la procura)
- Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte – la mamma manda il figlio adolescente a farlo. Il contratto stipulato dal figlio è valido?
- Sì perché nella rappresentanza volontaria (non quella legale) è sufficiente che sia capace l'interessato che conferisce il potere rappresentativo.
- MA è possibile conferire un potere rappresentativo anche a un soggetto non capace di agire (adolescente) MA deve essere capace di intendere e di volere in relazione al tipo di contratto.
- L'adolescente è un nuncius trasmette la volontà altrui senza incidere.
- Questa soluzione non vale per la rappresentanza legale perché la rappresentanza legale sopperisce a una incapacità del rappresentato. Il rappresentante legale dell'incapace deve essere capace.

Stati soggettivi di buona o mala fede.

- ❖ In questo caso si guarda alla situazione di chi contrae, salvo che non si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.
- ❖ Es io so che un certo bene mobile non è del venditore ma lo voglio comunque.
- ❖ Allora affido a un terzo la procura per acquistare.
- ❖ Il soggetto terzo non sa della proprietà del bene.
- ❖ Il terzo stipula il contratto in buona fede, ottiene il possesso del bene in buona fede per mio conto e in mio nome.
- ❖ opera la regola per cui anche se ho acquistato a non domino il bene diventa mio? Quale stato soggettivo si guarda?
- ❖ In tal caso c'è stato un raggirio, una frode.
- ❖ Art 1391 in nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovare dello stato di ignoranza e buona fede del rappresentato!

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE

1401 cc:

"Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso"

1402 cc:

"La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.

La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto."

1403 cc:

"La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.

Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata"

1404 cc:

Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato"

1405 cc:

"Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari"

- ❖ il contratto per persona da nominare è un contratto in cui una parte, al momento della conclusione del contratto, si riserva la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
- ❖ Nei contratti di questo tipo si realizza una differenziazione nell'ambito della nozione di parte contrattuale, tra:
 - Il soggetto che conclude il contratto e
 - Il soggetto che acquista i diritti e assume gli obblighi.
- ❖ Queste due posizioni normalmente si cumulano, ma non nell'ipotesi della rappresentanza, dove infatti il soggetto che firma il contratto è diverso da quello in capo al quale si producono gli effetti.
- ❖ Questo contratto infatti realizza un'ipotesi particolare di rappresentanza dove la riserva di nominare sostituisce la contemplatio domini o l'esibizione della procura (tipici della rappresentanza).
- ❖ La funzione del contratto per persona da nominare è di ovviare
 - o alla mancanza di una procura preesistente
 - o alla inopportunità dell'esibizione di una procura esistente.

Es caso in cui il soggetto interessato a concludere il contratto ritiene che se la controparte sapesse il suo nome non vorrebbe contrattare o contratterebbe a condizioni meno vantaggiose.

- Una volta concluso il contratto, entro 3 giorni dalla stipulazione, lo stipulante deve comunicare all'altra parte la dichiarazione di nomina accompagnata
 - o da una procura anteriore al contratto
 - o dall'accettazione della persona nominata.
- La nomina con la procura o l'accettazione devono essere comunicate nella stessa forma utilizzata dalle parti per concludere il contratto.
- Lo stipulante può nominare più soggetti.
- La giurisprudenza ha anche ritenuto che poi egli possa aggiungere a sé un altro soggetto, se così prevede la clausola di riserva.
- Se tutto questo avviene: l'eletto diviene parte del contratto con efficacia ex tunc (sin dall'inizio).
- MA se invece questo NON si verifica perché lo stipulante rinuncia alla facoltà di nominare, perché nomina se stesso, perché lascia decorrere il termine, perché nomina il terzo con una dichiarazione invalida: il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari.
- Si può notare la DIFFERENZA tra il contratto per persona da nominare e il contratto stipulato dal falsus procurator, qualora in entrambe le ipotesi manchi un requisito essenziale (se manca la nomina nel primo caso e la ratifica nell'altro).
- Nel caso del contratto per persona da nominare lo stipulante resta parte del contratto
- Nel caso del contratto stipulato dal falsus procurator egli non è più parte e risponde dei danni.

- Giurisprudenza: la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con efficacia dal momento in cui questo fu stipulato. Sembra quindi logico che gli effetti per lo stipulante si producano dallo stesso momento.

- Limiti:

1) Occorre che la persona di uno dei due contraenti sia fungibile. E' necessario che indifferentemente possa essere parte lo stipulante o l'eletto, a meno che lo stipulante abbia le caratteristiche previste dal contratto o si impegni a fare la sua designazione all'interno dei soggetti dotati di quelle caratteristiche.

2) E' necessario che il contratto sia a prestazioni corrispettive NON ancora eseguite. Questo limite si ricava per analogia da quanto la legge stabilisce in materia di cessione del contratto.

- Un istituto diverso dal contratto per persona da nominare è il contratto per conto di chi spetta.
- Si tratta di un contratto concluso espressamente in nome e per conto altrui da uno stipulante che in nessun caso diverrà parte del contratto. Artt 1513, 1690, 1891. 4.
- Profili fiscali. Ai fini fiscali, se la dichiarazione di nomina viene comunicata dopo i 3 giorni, NON risulta più un contratto per persona da nominare ma risultano 2 contratti diversi:

-Uno ha per parti i contraenti originari

-Uno ha per parti lo stipulante e l'eletto

1411 cc:

"È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare. In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto"

1412 cc:

"Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.

La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto"

1413 cc:

"Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante"

- ❖ Art 1411: contratto a favore di terzo – contratto con cui le parti negoziano in nome proprio, MA convengono che un terzo acquisti un diritto.
- ❖ E' necessario che il terzo acquisti un vero e proprio diritto, altrimenti non si può parlare di contratto a favore di terzo MA di contratto con prestazioni a favore di terzo, dove il terzo acquista solo un vantaggio.
- ❖ Es il contratto concluso da una persona con un medico perché questi presti cure mediche a favore del figlio è un contratto con prestazioni a favore del terzo perché del diritto alla prestazione resta titolare il padre anche se ne avvantaggia il figlio.
- ❖ Il terzo acquista il diritto direttamente per effetto della stipulazione, NON c'è bisogno del doppio trasferimento!
- ❖ MA questo acquisto del diritto NON è definitivo fino al momento dell'accettazione del terzo, cioè il momento in cui il terzo dichiara al promittente di volerne profittare.
- ❖ Fino a quel momento lo stipulante può revocare o modificare la stipulazione.
- ❖ In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne la prestazione resta a beneficio dello stipulante.
- ❖ DIFFERENZA tra la: promessa di un contratto a favore del terzo: diviene irrevocabile dal momento dell'accettazione!
- ❖ la promessa ex art 1333.2: diviene irrevocabile dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatario.
- ❖ Il terzo NON diviene MAI parte del contratto. Al terzo è solo attribuito un diritto: questa è la differenza con la rappresentanza.
- ❖ L'interesse può essere anche solo morale per es lo stipulante compie una attribuzione per cortesia.
- ❖ Il terzo consegue il diritto sin dalla stipula, MA il suo acquisto è instabile: egli può sempre scegliere di rifiutare e nel contempo lo stipulante può revocare l'attribuzione.

